

Sentenza 26.10.2007 n. 39639

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRASSI Aldo - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. MARMO Margherita - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) P. R., n. il (omissis);

avverso Sentenza del 17/01/2007 Tribunale di Catania;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere il P. commesso il fatto.

Udito il difensore Avv. A. V. di A. e C. e A.S. di C.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata P. R. era stato condannato con le attenuanti generiche alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per i reati previsti dal D.P.R. n. 547 del 1955, articoli 267, 328 e 389 lettera b), a e b; articoli 758 d.p.r. 303/56 dei quali era imputato (... per avere omesso quale direttore dei servizi tecnici e manutentivi del Comune di C., esercente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituto "(omissis)", di adeguare l'impianto elettrico dell'edificio alle norme tecniche del CEI (Legge n. 46 del 1990); di curare che l'impianto a terra a protezione della struttura elettrica fosse omologato e verificato dall'ISPESL di Catania e di effettuare la manutenzione degli infissi a bilanciere esistenti nel detto istituto che, all'ispezione erano risultati bloccati e non movimentabili dal personale.

Affermava il Tribunale che il (omissis), effettuato l'accertamento da parte del funzionario competente dell'ASL, al P. veniva assegnato un termine per l'adeguamento alle prescrizioni; che, alla data del (omissis), le violazioni accertate risultavano eliminate solo in parte, e che l'adeguamento dell'impianto elettrico non era stato per nulla affrontato; che il P., invitato, poi, a pagare le sanzioni amministrative entro i trenta giorni successivi non avrebbe nella sostanza adempiuto perché la somma era stata versata tardivamente alla data del (omissis); che, per l'effetto il provvedimento sindacale del (omissis), con il quale era stato disposto il pagamento, non poteva dirsi equipollente al pagamento, né idoneo ad estinguere i reati.

Ricorreva per cassazione il difensore per violazione di legge e vizio della motivazione, deducendo come il suo assistito non poteva effettuare il versamento in proprio, ma che si era attivato per ottenere il provvedimento sindacale che era intervenuto in termini; come, perciò, l'omesso versamento nei termini previsti non fosse a lui imputabile, ma all'Ufficio Ragioneria del Comune.

Con successiva memoria del (omissis), la difesa stigmatizzava ulteriormente la motivazione della sentenza che aveva finito col tacere su un elemento probatorio avente il carattere della decisività e, cioè, l'esito favorevole della rivisita dei luoghi in quanto esso costituisce il presupposto imprescindibile per l'applicazione del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 articolo 21; e ribadiva che il P. aveva richiesto il pagamento della sanzione nei termini di legge e che il Sindaco aveva tempestivamente emesso il relativo procedimento, investendo della materiale incombenza il Ragioniere Generale. Aggiungeva ancora il difensore che era manifesta una illogicità motivazionale nel punto in cui la sentenza, pur dando atto che il "fatto avvenuto fuori termine era verosimilmente reversibile ad una condotta non direttamente imputabile al P. ", aveva lo stesso riconosciuto la colpevolezza dell'imputato.

Concludeva con l'affermazione che l'imputato che aveva fatto affidamento sulla legittimità, validità ed esecuzione dell'atto amministrativo emesso dal Sindaco non poteva non essere in buona fede, pertanto; e come allo stato non potesse essere mosso alcun rimprovero.

In via subordinata si eccepiva la prescrizione sotto il profilo particolare che le contravvenzioni previste dalla competente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo natura di reato permanente, fanno sì che la situazione antiggiuridica si protrae fino a quando il responsabile non avrà provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari; ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si sarà pronunciato con sentenza di condanna, anche se (ndr: testo originale non comprensibile) in giudicato. Nel caso in esame risulterebbe in atti l'indiscutibile adempimento delle prescrizioni in data (omissis) da cui l'intervenuta prescrizione in data (omissis).

Il ricorso è infondato e va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Premesso che le cause estintive del reato comportavano, nel caso di specie, l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione amministrativa: è un fatto come l'imputato, pur avendo adempiuto alle prescrizioni, non ha tempestivamente eseguito, con le modalità e nei tempi previsti dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994 articolo 21 comma 2, il relativo pagamento: che, astrattamente, gravava, non già sul Comune di C., ma sull'imputato - soggetto attivo dell'illecito perché, nella sua qualità di direttore dei servizi tecnici e manutentivi del Comune di C., era il solo garante dell'attuazione delle misure di sicurezza del lavoro in quella specifica e circostanziata situazione; e quindi il solo responsabile.

E' vero che agli atti risulta che il Sindaco aveva provveduto, ritualmente e nei tempi previsti ad indicare le modalità con le quali provvedere al pagamento della disposta sanzione amministrativa riferendolo ai competenti capitali di spesa, ma a questo atto non può attribuirsi il valore di un'attestazione di pagamento.

La circostanza, poi che al ritardo nel pagamento sia dipeso da una condotta concomitante sul piano della mera esenzione dell'adempimento dei responsabili di altri Uffici è irrilevante: perché il solo responsabile - nel contesto dell'adempimento di un atto "complesso", demandato ai compiti di funzionari diversi - è il soggetto al quale, per legge, è demandato l'adempimento degli obblighi connessi ad una specifica e impugnabile posizione di garanzia.

Anche al motivo della prescrizione del reato, il cui termine decorrerebbe dalla data del (omissis) data dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni è infondato: perché, Decreto Legislativo n. 758 del 1997, ex articolo 23, il procedimento (e il termine della prescrizione) sono sospesi dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino al momento in cui il P.M. riceve la comunicazione di cui

all'articolo 21, commi 2 e 3 del richiamato decreto: che è avvenuto il (omissis) con conseguente maturazione della prescrizione in data (omissis).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.